



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL FONDO "ACQUA PER TE" DI COPERTURA DEI CONSUMI ECCEZIONALI PER PERDITE OCCULTE

Art. 1 - Premessa

Il presente documento, approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" con delibera n. 7 del 30.07.2019, disciplina le modalità di accesso ed utilizzo del Fondo "Acqua Per Te" di copertura dei consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) attiverà nel territorio di competenza a norma dell'articolo del Regolamento del S.I.I. relativo ai "Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore" e nei termini indicati nella predetta delibera.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce eventuali previgenti Regolamenti del Gestore in materia.

L'adesione a detto Fondo di ciascun Utente, titolare di un contratto di fornitura del S.I.I., è volontaria. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del punto di consegna.

L'Utente ha il diritto/dovere di verificare i consumi attraverso il controllo periodico del contatore ed il corretto funzionamento della saracinesca a valle di quest'ultimo, ciò anche al fine di individuare eventuali anomalie quali il malfunzionamento degli apparecchi e/o i consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Non è pertanto compito né responsabilità del Gestore, segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore: la periodica lettura dei contatori effettuata, anche a mezzo ditte incaricate dal Gestore, può solo contribuire a rilevare ed indicare all'Utente eventuali consumi anomali. Rimane onere e cura dell'Utente provvedere alla verifica dei consumi anomali e la causa degli stessi (es. utilizzo superiore alla media della risorsa idrica per necessità contingenti, tubazione rotta, valvole malfunzionanti, blocco galleggianti, etc.).

Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dal presente documento e del citato articolo del Regolamento del S.I.I., pertanto, nessun abbuono è ammesso e pertanto non verrà concesso, per eventuali dispersioni e/o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare all'Utente e/o a terzi da guasti negli impianti idrici privati.

Art. 2 - Oggetto

L'adesione al Fondo "Acqua Per Te" garantisce all'Utente, qualora ne sussistano i requisiti, il diritto ad ottenere abbuoni sui maggiori consumi rilevati a seguito di una perdita occulta nell'impianto privato ove è ubicata l'Utenza per la quale è stato attivato il Fondo.



La promozione dell'adesione al Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, acquisendo il Fondo solo la finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.

Art. 3 - Attivazione e decorrenza della copertura prevista dal Fondo

La copertura del Fondo sarà attivata previa espressa adesione dell'Utente, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, e pagamento di una quota che sarà addebitata nella prima bolletta utile.

La quota di adesione al Fondo è annuale (1/1 – 31/12), intera e non frazionabile, ed è dovuta per l'intero importo indipendentemente dalla data di adesione; tale quota non è rimborsabile in caso di cessazione infrannuale, a qualsivoglia titolo, del rapporto contrattuale di fornitura e/o di recesso dal Fondo.

L'Utenza al momento dell'adesione non deve avere perdite in corso.

Art. 4 - Quota di adesione al Fondo

La quota annua di adesione è stabilita per ogni Utenza servita come riportato nella sottostante tabella:

USO	QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO (PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE – IVA DI LEGGE ESCLUSA)
DOMESTICO (RESIDENTE, NON RESIDENTE, CONDOMINIALE)	Euro 6,00
ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO E DALL'ANTINCENDIO	Euro 10,00
USO ANTINCENDIO	Euro 16,00

In caso di utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà applicata tante volte quante sono le unità servite.

Il Consiglio di Bacino, a mezzo del proprio Comitato Istituzionale potrà, su espressa e concorde richiesta dei Gestori e sentite le principali Associazioni dei Consumatori, adeguare detta quota annua mediante apposito provvedimento.

Art. 5 - Requisiti per l'utilizzo del Fondo

In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del contatore, l'Utente che ha aderito al Fondo "Acqua Per Te", e che non risulti moroso nei confronti del Gestore a norma del successivo articolo 6, potrà usufruire dell'abbuono previsto, solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- I consumi (metri cubi) rilevati devono essere superiori del 50% rispetto al Consumo medio annuo (coefficiente *Ca*) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.



- b) La perdita deve derivare da causa accidentale, fortuita ed involontaria, avvenuta a valle del contatore del Gestore, lungo la rete interna privata.
- c) La perdita deve verificarsi in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese. Non sono considerate perdite occulte le perdite d'acqua derivanti da rotture e/o cattivo funzionamento:
- di impianti a vista e strutture ispezionabili;
 - delle valvole di troppo pieno e dei galleggianti se facilmente visibili;
 - dei rubinetti, degli sciacquoni dei water e degli scarichi;
 - degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell'utenza (come ad esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, ecc.) se la perdita è localizzata in parti visibili e/o facilmente accessibili all'utente.
- d) La perdita non deve essere stata causata da imperizia/negligenza dell'Utente e/o da terzi incaricati dal medesimo, e/o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura.

Art. 6 - Condizioni per il riconoscimento dell'abbuono

L'Utente che rileva un consumo anomalo ed individua la rottura/malfunzionamento nell'impianto, è tenuto a denunciare tempestivamente al Gestore la perdita ed in ogni caso prima di effettuare i lavori di riparazione. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, l'Utente dovrà effettuare la riparazione e trasmettere al Gestore, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di abbuono, la documentazione fotografica del sinistro dimostrando l'effettiva rottura/malfunzionamento, una panoramica che evidenzia la zona oggetto d'intervento, le foto attestanti l'avvenuta riparazione e la lettura del contatore a riparazione ultimata, nonché la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione oppure un'autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita direttamente dall'Utente. In ogni caso la riparazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore.

Non verrà in ogni caso riconosciuto alcun abbuono qualora l'Utente non presenti al Gestore la denuncia della perdita, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della bolletta contenente i consumi attribuibili alla perdita.

Il Gestore provvederà agli opportuni accertamenti. La pratica non potrà essere evasa e l'abbuono riconosciuto qualora l'Utente non consenta i necessari sopralluoghi e/o non fornisca tutta la documentazione richiesta.

L'abbuono verrà riconosciuto esclusivamente per una sola bolletta riferita al periodo interessato dalla perdita. Non saranno oggetto di abbuono le bollette riferite a periodi precedenti, regolarmente pagate dall'Utente, laddove lo stesso non abbia fatto regolare denuncia in osservanza a quanto sopra.

L'abbuono verrà riconosciuto ed applicato al massimo due volte nell'arco del triennio in cui l'Utenza, che ha aderito al fondo, ha effettuato la riparazione. A tal fine, è stabilito che ciascun triennio di riferimento ha decorrenza dalla data della prima riparazione.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare che eventuali volture del contratto di utenza non vengano effettuate per eludere l'applicazione di tale criterio, in tal caso non verrà concesso l'abbuono.



L'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire dell'abbuono finché perduri l'insolvenza.

Non saranno in alcun caso e per nessun motivo imputabili né oggetto di abbuono i danni causati dalla perdita d'acqua a cose e/o persone né i conseguenti costi di riparazione e/o rifacimento.

Art. 7 - Determinazione dell'abbuono

Al verificarsi del rispetto di tutti i requisiti e le condizioni sopra evidenziati, il Gestore provvederà a rideterminare i consumi dell'Utenza interessata dalla perdita con i seguenti criteri:

- Servizio di acquedotto:

Per ognuna delle due perdite nel triennio di riferimento, verranno addebitati consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, maggiorati del 50%.

Ciò varrà anche nel caso in cui le due perdite si verificino nel medesimo anno.

- Servizio di fognatura:

Per ognuna delle due perdite nel triennio di riferimento, verranno addebitati consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Ciò varrà anche nel caso in cui le due perdite si verificino nel medesimo anno.

- Servizio di depurazione:

Per ognuna delle due perdite nel triennio di riferimento, verranno addebitati consumi pari al Consumo medio annuo (coefficiente C_a) dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, in osservanza alle disposizioni e criteri tutti stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Ciò varrà anche nel caso in cui le due perdite si verificino nel medesimo anno.

In caso di guasto e/o malfunzionamento del contatore il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi dell'Utenza oggetto dell'abbuono in osservanza ai criteri e modalità della citata deliberazione dell'ARERA n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 8 - Durata, rinnovo tacito, recesso

L'adesione al Fondo decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno e, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro il 30.11 di ciascun anno, si rinnoverà tacitamente per l'anno successivo.

L'Utente ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal Fondo inoltrando apposita comunicazione scritta al Gestore. L'adesione, in tal caso, cesserà dalla data di ricevimento del recesso da parte del Gestore.



L'adesione decade automaticamente con la cessazione, per qualsivoglia motivo (voltura, subentro, cessazione per morosità, ecc.), del rapporto contrattuale d'utenza.

In ogni caso l'Utente non avrà diritto alla restituzione, anche parziale, della quota annua di adesione. L'Assemblea del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", effettuate le opportune valutazioni e per comprovate ragioni, potrà deliberare la sospensione o disattivazione del Fondo a valersi dall'annualità successiva a quella di assunzione del provvedimento. Sarà onere e cura del Gestore comunicare tempestivamente per iscritto a tutti gli Utenti aderenti tale decisione.

Qualora a seguito di un precedente recesso dal Fondo, l'Utente richieda nuovamente l'adesione, il Gestore si riserva, prima dell'accettazione della richiesta, di verificare la sussistenza di un'eventuale perdita in corso. In caso di esistenza della stessa non verrà concessa l'adesione sino a riparazione e pagamento di tutti i consumi anomali rilevati ed addebitati, fatta salva l'eventuale applicazione, laddove ne sussistano i presupposti e requisiti, dell'articolo del Regolamento del S.I.I. relativo ai "Consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore".

Art. 9 - Revoca accesso al Fondo

Al verificarsi della seconda perdita nel triennio di cui al precedente art. 6, viene automaticamente revocato l'accesso al Fondo di cui al presente Regolamento, salvo che l'Utente non comprovi, con idonea documentazione (fotografica, ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per l'intervento oppure un'autocertificazione se eseguito direttamente dall'Utente, ecc.), l'avvenuta integrale sostituzione della rete e/o impianti interni interessati dalla perdita. In ogni caso l'intervento di sostituzione dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore. Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire idonei sopralluoghi in loco.

A fronte di detto risanamento e di conseguente comunicazione scritta del Gestore, l'Utente potrà usufruire nuovamente dei benefici del Fondo.

In mancanza di detto risanamento, l'Utente potrà unicamente, laddove ne sussistano i requisiti e presupposti, avvalersi dell'abbuono di cui al citato articolo del Regolamento del S.I.I..

Art. 10 - Sanzioni

All'Utente che presenti denuncia di perdita occulta poi risultata mendace, oltre alla richiesta di tutti i consumi effettivamente dovuti, verrà applicato un costo di gestione pratica di Euro 250 da versare al Fondo, fatta salva la segnalazione/denuncia alle competenti Autorità e la richiesta di eventuali ulteriori danni, patrimoniali e non, subiti dal Gestore.

Art. 11 – Modifiche ed integrazioni del Regolamento

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno deliberate dall'Assemblea del Consiglio di Bacino e comunicate al Gestore che ne darà notizia agli Utenti interessati mediante avviso scritto nella prima bolletta utile. In assenza di recesso dal Fondo entro 30 giorni dal ricevimento di detto avviso, le nuove condizioni si riterranno accettate e pienamente valide nei confronti di ciascun Utente aderente.



Art. 12 - Reclami e controversie - Foro competente

Eventuali comunicazioni e/o reclami relativi alle pratiche di abbuono e/o all'applicazione del presente Regolamento, dovranno pervenire al Gestore del S.I.I. nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del S.I.I. vigente.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie connesse con la pratica di abbuono e/o all'applicazione del presente Regolamento è quello esclusivo di Treviso.

L'Utente per la risoluzione di controversie relative alla pratica di abbuono e/o all'applicazione del presente Regolamento potrà alternativamente:

- avvalersi della procedura volontaria gratuita di conciliazione extra giudiziale delle controversie del Servizio di Conciliazione di ARERA, a cui il Gestore deve aderire obbligatoriamente. La procedura stragiudiziale, da attivarsi volontariamente da parte dell'utente, è gestita da un conciliatore terzo rispetto alle parti e si svolge on-line (<http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen>).
- ricorrere alla Procedura Volontaria gratuita di Conciliazione disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Gestore e le Associazioni dei Consumatori firmatarie.

Maggiori informazioni sulle predette procedure possono essere reperite sulla pagina web aziendale del Gestore e presso tutti gli sportelli aziendali.